



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

SETTORE AMMINISTRATIVO

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE a CERTIFICATI e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di cui all'art. 15 della L. 183/2011

a seguito di quanto disposto da:

- l'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"*;

dal 1° gennaio 2012

agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati relativi a dati

anagrafici e di stato civile da esibire ad altre Pubbliche

Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi

Ciò, in quanto, a partire dalla medesima data, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, non solo non possono più chiedere i suddetti certificati, come già da tempo previsto, ma nemmeno accettarli.

Nei rapporti con i soggetti pubblici il cittadino è, pertanto, tenuto solamente a decidere se produrre autocertificazioni (il modello è disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito *internet* alla sezione "altra modulistica") dei dati anagrafici e di stato civile senza spese e senza formalità (non serve l'autenticazione della firma) o se fornire i soli elementi indispensabili a permettere agli uffici di individuare l'ente presso il quale reperire autonomamente le informazioni necessarie.

Gli uffici continuano a rilasciare certificati da utilizzare esclusivamente nei rapporti tra privati; i certificati, pertanto, riportano, a pena di nullità, la dicitura " *il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*". Detti certificati sono, come prima, soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo fatte salve eventuali esenzioni di cui alla tabella B del DPR 642/1972.

Nella sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito *internet* comunale sono riportate, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del DPR 445/2000 le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione